

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 11/2020

Milano, 17 marzo 2020

Oggetto: Decreto-legge COVID

In data 16 marzo è stato approvato un maxi-decreto-legge recante importanti misure in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19. Il Decreto-legge è comunque ancora in via di elaborazione, ed entro la giornata odierna dovrebbe vedere la stesura definitiva con l'approvazione. Si riportano di seguito quelle più importanti, con riferimento alle scadenze fiscali prossime.

Proroghe

Per tutti contribuenti, persone fisiche e non: sono sospesi **tutti gli adempimenti fiscali** (tra cui la dichiarazione annuale Iva 2020) in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Per tali adempimenti il termine è fissato al 30 giugno 2020.

Inoltre, per tutti i contribuenti è prevista una mini-proroga di 4 giorni (sino al 20 marzo 2020) dei **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020. Sospesi anche i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da **cartelle emesse dagli agenti della riscossione**, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Imprese e professionisti

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 sono invece sospesi i versamenti (autoliquidazione Iva, ritenute per i dipendenti e relativi contributi previdenziali) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (di fatto entro il 1° giugno 2020, cadendo il 31 maggio di domenica), o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso

Zona rossa

Sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i residenti (persone fisiche e non, con sede legale) negli 11 Comuni lombardi definiti "zona rossa". La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate.

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Turismo e ristorazione

Trattamento speciale per le imprese dedicate al tempo libero, tra le più danneggiate dalle chiusure (turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti): tutti i versamenti fiscali (Iva compresa, addirittura sine die a partire dal 1° marzo) e quelli previdenziali sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

I versamenti veri e propri potranno essere fatti entro lunedì 1° giugno 2020 in unica soluzione o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.

La sospensione si allunga di un mese (al 30 giugno 2020) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sempre con possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2020.

Contribuenti meno «ricchi»

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, purché nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta.

Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.

Sanatorie in corso

Per tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio, è differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento, appunto, della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti,


Sodiet Consulting S.r.l.